



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE**

ATTO N. DD 3765

Torino, 23/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (PEC) IN VIA BARDONECCHIA 151 – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2014-01403/009 del 14/04/2014 veniva approvata la Variante parziale n. 293 al P.R.G., che prevedeva la trasformazione dell'area normativa avente una Superficie Lorda di pavimento (SLP) massima di mq 9.000, per la cui attuazione è prevista l'approvazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo.

La Variante parziale n. 293 al P.R.G. veniva sottoposta alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS che si concludeva con Determinazione Dirigenziale di esclusione con prescrizioni dalla fase di valutazione della VAS n. cron. 313 del 13 dicembre 2013 (mecc. n. 44990/126).

In data 13/07/2018, successivamente integrata il 24/09/2018, veniva presentata una proposta di PEC comportante l'estensione dell'area soggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE), con l'inclusione della limitrofa area destinata dal PRG a Servizi pubblici (lettere a e t) il cui ampliamento doveva essere assunto dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera c), della L.R. 56/1977 e s.m.i.

Il PEC veniva sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS che si concludeva con Determinazione Dirigenziale di esclusione con prescrizioni dalla fase di valutazione della VAS n. 56 del 28 febbraio 2019 (n. mecc. 2019 40909/126).

In data 21 gennaio 2020 e successivamente più volte integrata, veniva presentata la modifica al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) (acquisita al protocollo della Divisione Urbanistica con i n. 216, n. 2151 e n. 2152), prevedendo una nuova soluzione progettuale relativa all'edificio localizzato su via Marsigli, a parità di SLP e con un aumento rispetto allo standard dovuto di aree per servizi in assoggettamento di mq 197, per un totale di mq 6.822. La rimodulazione del corpo di fabbrica con altezze differenziate, presentata in data 27/4/2020 prot. n. 1142, veniva ritenuta migliorativa dall'Amministrazione e dalla Commissione Edilizia, che in data 7 maggio 2020 esprimeva parere favorevole. Con deliberazione della Consiglio Comunale n. mecc. 2020 01136/009 del 29 giugno

2020, veniva quindi approvata la deroga al R.E. per l'altezza dell'edificio, con riferimento a quella ammessa dall'Appendice 1 - articolo A "Altezza dei fronti della costruzione (Hf)".

La modifica di PEC, incidendo sui contenuti plano-volumetrici, anche in deroga al R.E., è soggetta a verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del combinato disposto degli articolo 43 comma 2 e 40 commi 6 e 7 della L.R. 56/77.

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità precedenti e competenti procedevano come segue:

- in data 18 febbraio 2020 (nota prot. 506, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico-Ambientali (ora Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n.1641 del 21 febbraio 2020) la Direzione Urbanistica e Territorio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva al Servizio Adempimenti Tecnico-Ambientali, in qualità di Autorità Competente, la documentazione inerente la pratica per l'attivazione della fase preistrutturativa;
- in data 28 febbraio 2020 (nota prot. 1918), l'Autorità Competente convocava la seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) per l'acquisizione del parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa;
- la seduta dell'OTC si svolgeva il giorno 4 marzo 2020;
- in data 9 marzo 2020 (nota prot. 2164) l'Autorità Competente comunicava all'Area Urbanistica della Città, l'esito dell'OTC, nel quale veniva richiesta, ai fini dell'adeguatezza documentale, un'integrazione dello studio delle ombre e degli effetti dal punto di vista energetico;
- in data 25 marzo 2020 (Prot. 2537) veniva presentata la documentazione redatta a riscontro delle osservazioni formulate dall'Organo Tecnico Comunale che con nota n 2751 del 01/04/2020 veniva ritenuta completa e coerente con i principi generali di adeguatezza;

Con determinazione dirigenziale n. cron. 2686 del 10 agosto 2020 (tramessa con nota prot. 2247 del 12 marzo 2020 e acquisita agli atti del Servizio Adempimenti Tecnico-Ambientali al prot. 6240 del 12 agosto 2020) la Dirigente dell'Area Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito prendeva quindi atto della completezza della documentazione predisposta idonea all'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. La documentazione richiamata nella determinazione risulta composta dai seguenti elaborati:

1. Piano Esecutivo Convenzionato (All. 1)
2. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Opere di Urbanizzazione (All. n. 2)
3. Valutazione Impatto Economico VIE (All. n. 3)
4. Schema di Convenzione (All. n. 4)
5. Relazione Qualità Ambientale del Sottosuolo, Geologica e Geotecnica(All. n. 5)
6. Documento Valutazione Clima Acustico e Compatibilità Acustica (All. n. 6)
7. Documento Tecnico di Verifica Assoggettabilità a VAS (All. n. 7)
8. Relazione Agronomica (All. n. 8)

Richiamati:

- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *“per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;*
- il comma 2 dell'articolo 43 della L.R. 56/77, secondo il quale *“i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R.”, ovvero “sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i*

contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”;

- il comma 8 dell’art 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale *“l’Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all’articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale”;*
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, la quale prevede per gli strumenti urbanistici esecutivi un procedimento integrato per l’approvazione con fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione *“in sequenza”;*
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l’Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l’Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione veniva individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all’interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, ora Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali;
- il comma 2 dell’articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale *” l’Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.”.*

In data 27 agosto 2020 (Prot. 6519), il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (ora Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali), in qualità di Autorità Competente, indiceva la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Nella medesima nota rendeva disponibile la documentazione formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 2686 del 10 agosto 2020 richiamata in precedenza.

L’avvio del procedimento veniva reso noto mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 27 agosto 2020 e sul sito web dell’Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL “Città di Torino” - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, IRETI SpA, , Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino ed i componenti dell’Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Con nota prot. n. 3409 del 11/09/2020 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6938 del 14/09/2020 – **Allegato n. 1**), la Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile - Area Verde trametteva il proprio contributo quale componente dell’Organo Tecnico Comunale, ritenendo *“il piano da*

escludere dalla procedura di VAS, subordinata al recepimento delle prescrizioni espresse nel dispositivo della determinazione dirigenziale 56 del 28/02/2019 avente n. mecc. 2019 40909/126”.

Con nota prot. n. 74006 del 17/09/2020 (prot. Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali n. 7094 del 17/09/2020– **Allegato n. 2**) ARPA Piemonte trasmetteva il proprio contributo evidenziando quanto segue: *“si ritiene che il P.E.C. in esame possa essere escluso dalla fase di valutazione della procedura di V.A.S.”*

Con nota prot. n. 14476 del 24/09/2020 (prot. Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali n. 7374 del 25/09/2020– **Allegato n. 3**) la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino comunicava che *“la modifica in questione non necessita di essere assoggettata alla procedura di VAS. Si rammenta tuttavia che per gli interventi di scavo connessi con le opere di urbanizzazione, comprese quelle eseguite a scomputo dei relativi oneri, sono assoggettabili alla procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016.”*

Con nota prot. n. 13938 del 28/09/2020 (prot. Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali n. 7454 del 29/09/2020 – **Allegato n. 4**), la Divisione Infrastrutture e Mobilità trametteva il proprio contributo quale componente dell’Organo Tecnico Comunale, rilevando che *“la variazione della conformazione degli edifici non comporta significative variazioni, e comunque tali variazioni non comportano aspetti negativi in quanto aumenta la superficie a verde usufruibile in una modalità che non comporta effetti negativi per la Città”* ed esprimendo parere favorevole.

Con nota prot. n. 2020/0150605 del 06/10/2020 (prot. Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali n. 7652 del 06/10/2020 – **Allegato n. 5**) ASL Città di Torino trasmetteva il proprio parere, comunicando che *“non si evidenziano impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano così come modificato”* e che *“non emergono particolari profili relativi al tema “Salute Umana”, al di là dell’adozione delle attenzioni per la minimizzazione degli impatti in fase di cantiere, ferma restando l’espressione dei pareri di competenza in materia igienico-edilizia, in occasione delle successive fasi edilizie”*.

Dato atto che in merito allo svolgimento degli approfondimenti istruttori:

- in data 6 Ottobre 2020 (nota prot. 7628), l’Autorità Competente convocava la seduta dell’Organo Tecnico Comunale (OTC) per condividere i pareri e i contributi pervenuti da parte dei soggetti aventi competenze ambientali coinvolti, nonché formulare le indicazioni atte a ridurre gli impatti degli interventi programmati sull’ambiente, in esito all’esame delle criticità ambientali rilevate;
- la seduta dell’OTC si svolgeva il giorno 6 ottobre 2020 (**Allegato 6**);

Infine preso atto della comunicazione pervenuta al protocollo dell’Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali n. 7881 del 13/10/2020 con la quale la Città Metropolitana di Torino comunicava che *“a causa della notevole mole di lavoro e della carenza di risorse di personale assegnate al Nucleo VAS VIA, allo stato attuale non esprimeranno parere sul PEC in oggetto”* ritenendo pertanto acquisito l’assenso, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell’Organo Tecnico comunale;
- preso atto che l’attuazione delle modifiche al PEC non comporta impatti significativi sulla competente suolo, così come definiti dalle indicazioni operative per la mitigazione degli impatti sul consumo di suolo (DGC n. mecc 2019 06078/126 10 dicembre 2019);
- richiamati gli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021)"
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità

alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione del P.E.C. non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità nonché delle compensazioni prefigurate;

- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;

si ritiene che la Variante al Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella arte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

- premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
 - richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
 - richiamati i contenuti della Variante al Piano Esecutivo Convenzionato;
 - richiamato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnava il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS relativo al PEC;
- si evidenzia che le modifiche previste non incidono su elementi significativi per il processo di classificazione acustica.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, la

modifica al Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) in Via Bardonecchia 151 subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia, nell'ambito dei relativi procedimenti:

- a. siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
 - b. siano adottate le prescrizioni formulate con parere motivato approvato con D.D. cronologico n. 56 del 28/02/2019 (n. mecc. 2019 40909/126);
- Inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti:
- c. relativamente alla prescrizione relativa al raggiungimento del livello del punteggio ITACA pari ad almeno 2,5, o un dimostrabile livello equivalente di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e sostenibilità ambientale degli edifici si precisa che dovranno essere trasmessi report di valutazione redatti da apposito organismo accreditato alle verifiche di conformità del "Protocollo ITACA" o di altro sistema equivalente. Le relazioni di valutazione dovranno essere allegate alla documentazione prodotta per il titolo abilitativo edilizio (report in fase di progetto) nonché alla comunicazione di fine lavori (report in fase di realizzazione);
 - d. gli interventi di scavo connessi con le opere di urbanizzazione, comprese quelle eseguite a scomputo degli oneri, sono assoggettabili alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016;
 - e. le opere di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, dovranno assumere quanto previsto dal Piano di Resilienza Climatica (adottato con Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2020 – 01683/112 del 28 luglio 2020 e in fase di approvazione al Consiglio Comunale); in particolare, la progettazione esecutiva dell'area verde dovrà assumere l'esito dall'Analisi di Vulnerabilità Climatica della Città di Torino, al fine di massimizzare il valore di mitigazione e compensazione del verde.
2. di dare atto che in merito alla verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che le modifiche previste non incidono su elementi significativi per il processo di classificazione acustica;
 3. di dare atto che la presente determinazione veniva sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
 5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto o, in alternativa, presentare, entro 120 giorni dalla data di notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 (art. 8 e ss.).
 6. di dare atto che il presente provvedimento rettifica il provvedimento n.3571/2020 del 16/10/2020, dal medesimo contenuto, ma erroneamente emesso in forma di ordinanza per un errore nella gestione dell'applicativo informatico.

Allegati:

Allegato n. 1: Parere della Città di Torino - Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile. Area Verde

Allegato n. 2: Parere di ARPA Piemonte

Allegato n. 3: Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Allegato n. 4: Parere della Città di Torino - Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Mobilità

Allegato n. 5: Parere di ASL Città di Torino

Allegato n. 6: Verbale dell'OTC del 6 ottobre 2020

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Gaetano Noe'